



Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

A.S. 810

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|--|
| A.S. | 810 |
| Titolo: | Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Commissione competente : | Senato - 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | In corso di esame in commissione |

Contenuto

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento e **l'articolo 2** le definizioni. L'articolo 2 prevede anche al comma 2 l'emanazione da parte delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di tartufai secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, redigano il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale. Il piano prevede, tra le altre cose, modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza.

L'articolo 6 definisce le specie e le varietà che possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 del presente articolo. Il comma 5 prevede che in caso di dubbio l'identificazione delle specie avvenga con decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7, in materia di diritti di proprietà sui tartufi, dispone che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento delle tartufaie coltivate. In particolare si dispone che il tartuficoltore possa richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita. Il comma 2 dell'articolo prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufole coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufole naturale controllata.

L'articolo 10 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufole coltivate.

L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta dei tartufi; comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonché le variazioni dei tartufai abilitati; istituiscono il registro delle tartufole coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati sopra richiamati.

L'articolo 12 reca norme generale di cerca e raccolta dei tartufi. Tra le altre cose si prevede che l'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

L'articolo 13 prevede che il soggetto che voglia praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari. L'età minima per essere ammessi all'esame è di 16 anni.

L'articolo 14 configura l'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

L'articolo 15 indica per ciascuna specie il calendario dell'attività di cerca e raccolta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

L'articolo 16 prevede che i tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità.

L'articolo 17 prevede che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, debba essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

L'articolo 18 dispone che alle cessioni di tartufo si applichino le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

L'articolo 19 interviene in materia di produzione e commercializzazione di piante micorizzate con tartufo. In particolare, si introduce al comma 1 un obbligo di certificazione e si dispone, al comma 2, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo.

L'articolo 20 individua l'autorità di controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla legge nel Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 21 stabilisce le sanzioni per la violazione della legge.

L'articolo 22 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, di seguito «contributo ambientale». In base al comma 7, è demandato ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

In base all'**articolo 23**, le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macro aree.

L'articolo 24 prevede che le disposizioni della presente legge non si applichino ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente

dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 25 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

Al riguardo, ritengo opportuno l'inserimento della consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

L'articolo 26 dispone infine l'abrogazione della legge n. 752 del 1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie *alimentazione*, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e *agricoltura* di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In proposito, si segnala che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza - come nel provvedimento in esame - di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente.

Il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione

- del piano nazionale di filiera di cui all'articolo 3;
- del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 8, il riconoscimento delle tartufaie naturali;
- del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 19, le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche con riferimento all'adozione:

- del decreto ministeriale chiamato ad istituire il tavolo tecnico del settore del tartufo (articolo 4, comma 1);
- dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti; ad autorizzare il commercio di specie edibili presenti in altri Stati dell'Unione europea e ad individuare le strutture tecniche per l'identificazione delle specie in caso di dubbi (articolo 6, commi 2, 3 e 5);
- del decreto ministeriale di definizione delle modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati da parte di regioni e province autonome (articolo 11, comma 5);
- del decreto ministeriale chiamato ad aggiornare l'importo del contributo ambientale (articolo 22, comma 7)

Senato: Nota breve n. 206

Camera: Nota Questioni regionali n. 104

7 luglio 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione